



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 43 DEL 31/07/2024

OGGETTO: Autorizzazione all'assunzione del dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Fiumalbo, geom. Matteo Colò, ai sensi dell'art. 1 comma 557, della L. 311/2004 per mesi sei con decorrenza dal 01/09/2024 e per massimo 12 ore settimanali.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **trentuno** del mese di **luglio** alle ore **11:00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

1 – BALLOTTI GIUSEPPE	P in sede	
2 – ROCCHI LUCA	P in sede	
3 – PAGLIAI CARLOTTA	P in sede	

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Assiste alla seduta il Segretario Dott. **ELENA BALESTRIERI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sig. BALLOTTI GIUSEPPE** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato integralmente l'atto deliberativo consiliare n. 39 del 21/12/2023 con il quale si approvava il bilancio di previsione 2024/2026;

Richiamata la delibera di Giunta Municipale n. 56 del 9/9/2023 con cui si approvava il DUPS 2024/2026, che veniva presentato in Consiglio Comunale con delibera n. 32 del 19/10/2023 e veniva approvato con delibera consiliare n. 33 del 28/11/2023;

Premesso che:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'Ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. n. 267/2000 e dal D. Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, attribuisce alla Giunta Municipale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

- le normative in materia di controllo e progressiva riduzione delle spese di personale, oltre che le limitazioni in materia di assunzioni approvate negli ultimi anni, hanno imposto agli enti locali il costante adeguamento dei propri strumenti di programmazione del fabbisogno e l'adeguamento delle proprie strutture organizzative attraverso una gestione più flessibile delle risorse umane a disposizione in grado di assicurare adeguati standard di erogazione dei servizi con sempre minori risorse a disposizione;

Considerato che con delibera di Giunta Municipale n. 4 del 29/1/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione 2024/2026 – ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021 convertito con modificazione in Legge n. 113/2021" nella sottosezione 3.3 "Piano triennale del fabbisogno del personale" è stata prevista la possibilità, ove necessario, di provvedere al reclutamento di unità di personale tramite assunzioni con contratto di lavoro flessibile per sostituire temporaneamente dipendenti assenti con diritto alla conservazione del posto o per fare fronte ad esigenze eccezionali o temporanee o per garantire il mantenimento degli standard quantitativi e qualitativi di servizi o per esigenze di carattere temporaneo, da attivarsi al verificarsi delle singole necessità, stipula convenzioni per l'utilizzo di personale ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 che saranno attivati dal Responsabile del Servizio quale privato datore di lavoro, nonché attivazione di altre forme di lavoro flessibile per la copertura di tali posti;

Richiamato l'art. 9 c. 28 D.L. n. 78/2010 che ha introdotto l'obbligo al rispetto del tetto onnicomprensivo di spesa per l'assunzione temporanea di personale, commisurato alla spesa sostenuta nel 2009 per le varie tipologie di lavoro flessibile e che così recita: "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento

ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale della dirigenza medica e al personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario, alle regioni e agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della disciplina in materia di spesa per il personale. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. (...)

Pertanto se l'ente rispetta il limite di spesa fissato dalla L. 296/2016 può spendere in un determinato anno il 100% della spesa per assunzioni a tempo determinato sostenuta nel 2009, in caso contrario il limite si riduce al 50% della spesa 2009;

Richiamato inoltre le delibere della Sezione delle Autonomie n. 1/2017/QMIG e n. 15/2018/QMIG che affermano che, ai fini della determinazione del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2020 e s.m.i., l'ente locale di minori dimensioni che abbia fatto ricorso alle tipologie contrattuali ivi contemplate nel 2009 o nel triennio 2007/2009 per importi modesti, inidonei a costituire un ragionevole parametro assunzionale, può, con motivato provvedimento, individuarlo nella spesa strettamente necessaria per far fronte, in via del tutto eccezionale, ad un servizio essenziale per l'ente, garantendo comunque il rispetto dei presupposti stabiliti dall'art. 36, commi 2 e ss, del D. Lgs. n. 165/2001 e della normativa anche contrattuale ivi richiamata, nonché dei vincoli generali previsti dall'ordinamento.

Considerato che un dipendente del Comune di Montecreto, all'interno dell'Area Tecnica, dovrà assentarsi dal lavoro per un periodo di tempo determinato, per motivi personali eccezionali e indifferibili;

Considerato che il Comune di Montecreto è un ente di piccole dimensioni con un organico estremamente ridotto e che in relazione alle esigue dimensioni, la non programmabile assenza di unità di personale comporta indiscutibili difficoltà nel mantenimento delle strutture e nell'erogazione di servizi tali da determinare un pregiudizio alla cittadinanza nello svolgimento delle attività di propria competenza;

Rilevata quindi la necessità e l'urgenza di procedere ad una sostituzione di detto personale mediante l'utilizzo dell'attività lavorativa di personale dipendente di altra amministrazione ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L. 311/2004

Considerato che già in passato si era attivato un rapporto di lavoro con un dipendente a tempo pieno e indeterminato dell'area Tecnica del Comune di Fiumalbo, geom. Colò Matteo, e che si ritiene opportuno anche in tale sede, per continuità, richiedere l'autorizzazione, ai sensi della normativa sopra citata, al comune per il medesimo dipendente;

Richiamato l'art.1, comma 413 della L.24 dicembre 2012, n. 228, il quale ha disposto che: "A decorrere dal 1° gennaio 2013, i provvedimenti con i quali sono disposte le assegnazioni temporanee del personale tra amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, sono adottati d'intesa tra le amministrazioni interessate, con l'assenso dell'interessato";

Ritenuto opportuno inviare apposita richiesta al Comune di Fiumalbo per richiedere l'autorizzazione all'attivazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 1 comma 557, della L. 311/2004, presso il Comune di Montecreto per potere supportare il personale dell'Area Tecnica, per mesi sei con decorrenza 1/9/2024 e per massimo 12 ore settimanali;

Visto:

- l'art. 119 del D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 del C.C.N.L. stipulato in data 22/01/2004 e s.m.i.;
- l'art. 1 comma 124 della L. 145/2018;

Acquisito il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge dai presenti;

DELIBERA

- 1) Di richiamare la premessa in quanto parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di procedere, per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente riportate, alla richiesta al Comune di Fiumalbo di apposita autorizzazione per l'utilizzo dell'attività del dipendente a tempo pieno e indeterminato Colò Matteo, ai sensi dell'art. 1 comma 557, della L. 311/2004, presso il Comune di Montecreto per potere supportare il personale dell'Area Tecnica, per mesi sei con decorrenza 1/9/2024 e per massimo 12 ore settimanali (la cui articolazione oraria sarà concordata con il dipendente);
- 3) Di stabilire che l'utilizzo della prestazione lavorativa di tale dipendente a tempo pieno presso il Comune di Fiumalbo debba avvenire al di fuori del suo ordinario orario di lavoro e che la prestazione aggiuntiva presso il Comune di Montecreto andrà ad inquadrarsi all'interno di un nuovo rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato subordinato a tempo parziale;
- 4) Di incaricare il Responsabile dell'Area Amministrativa Contabile degli adempimenti giuridici ed economici per l'attuazione del presente atto;
- 5) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per dare corso a quanto deliberato.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to BALLOTTI GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ELENA BALESTRIERI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 12/08/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ELENA BALESTRIERI

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è stata comunicata ai capigruppo consiliari (art. 45/2 – 3);

[] è divenuta esecutiva il _____

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ELENA BALESTRIERI